

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 11, 12 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC)	19, 20
COVATTA (DC)	12, 15
FERRARA SALUTE (PRI)	21
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	17, 29

SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione Pag. 2, 11, 12 e *passim*

SPITELLA (DC) 23

ULIANICH (Sin. Ind.) 13, 14, 15 e *passim*

VALENZA (PCI) 18

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; «Stato giuridico dei ricercatori universitari»; «Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi», d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa il 3 aprile scorso. Prego il relatore di riferire alla Commissione sulla nuova bozza di lavoro da lui elaborata in sede ristretta.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lunga battuta di arresto che la discussione ha subito non è stata forse inutile. Si sono svolti, infatti, in questo periodo incontri e consultazioni a vario livello tra i diversi Gruppi e si è precisata quell'ipotesi di intesa alla quale già in precedenti sedute avevo fatto riferimento e che ho tentato di tradurre in una bozza di lavoro a disposizione dei colleghi. Tengo comunque a precisare che in essa si indica una linea di soluzione che non vuole avere valore di proposta già formulata da un punto di vista tecnico-legislativo: per quanto riguarda numerosi punti si tratta soltanto di un'indicazione di contenuto, con la riserva di approfondirne e precisarne nella sede appropriata l'articolazione.

Se la Commissione nella sua maggioranza — ed io me lo auguro — si orienterà a favore della soluzione che in questa bozza è indicata, si potrebbe, in ipotesi, sviluppare la discussione in sede deliberante nella Commissione procedendo nel nostro lavoro e, parallelamente, rinviare alcuni degli articoli per i quali si richiede un approfondimento ed una precisazione in sede di comitato ristretto.

Ma preliminarmente vorrei dare lettura del testo predisposto dal comitato ristretto e presentato alla Commissione l'11 febbraio 1986 non solo perchè rimanga agli atti, ma anche quale base di confronto per una valutazione del nuovo testo:

TITOLO I

RICERCATORI UNIVERSITARI

Capo I

RICERCATORI A TERMINE

Art. 1.

(Istituzione del ruolo dei ricercatori a termine)

1. È istituito il ruolo dei ricercatori a termine per la formazione scientifica e didattica dei giovani studiosi. La permanenza nel ruolo è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. I ricercatori a termine contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e svolgono ricerche, anche su temi di loro scelta, secondo modalità definite dal consiglio di dipartimento o di istituto cui appartengono.

3. I ricercatori a termine svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica mediante esercitazioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma, sia nei corsi di laurea che nelle scuole dirette a fini speciali. Possono altresì assistere le commissioni nello svolgimento degli esami di profitto ma non possono essere chiamati a far parte delle commissioni medesime come cultori della materia. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori a termine possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. Coloro che sono stati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successivamente siano stati nominati ricercatori a termine devono optare entro 15 giorni dalla comunicazione del suddetto decreto di nomina. Nel caso di opzione a favore del posto del ruolo di ricercatore a termine possono tuttavia conseguire il titolo di dottore di ricerca, alle condizioni previste dall'articolo 73 del predetto decreto presidenziale, anche in soprann-

numero rispetto al limite previsto dal terzo comma del medesimo articolo 73, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art. 2.

(Reclutamento dei ricercatori a termine)

1. L'accesso al ruolo di ricercatore a termine avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, con le modalità previste dagli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Possono partecipare ai predetti concorsi coloro che non abbiano superato il ventottesimo anno di età. (Per i gruppi di discipline mediche che implicano attività assistenziali il limite di età è elevato a trentadue anni ed è richiesto il diploma di specializzazione).

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due professori ordinari ed uno associato, estratti a sorte fra sei professori ordinari e tre associati del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, si provvede mediante sorteggio tra i restanti designati.

3. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento al gruppo di discipline per il quale il candidato si presenta, ed in un giudizio sui titoli. Con la prova orale il candidato deve dimostrare altresì una buona conoscenza di due lingue straniere. Sono valutabili per i titoli i lavori scientifici, il dottorato di ricerca ed i diplomi conseguiti in scuole di specializzazione in Italia ed all'estero.

4. Per i singoli gruppi di discipline il Consiglio universitario nazionale determina i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli. Alla valutazione dei titoli non può

comunque essere assegnato più di un quinto del punteggio a disposizione della commissione.

5. Al termine dei lavori la commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito.

6. Per la nomina dei ricercatori si applicano le disposizioni dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

(Programma di ricerca e di assistenza didattica)

1. L'attività dei ricercatori a termine si svolge per i compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore di dipartimento o di istituto, sentita la giunta di dipartimento o il consiglio di istituto, e, per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal Presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola, in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento o dal consiglio d'istituto.

2. Per l'attività di ricerca su temi di propria scelta, il ricercatore a termine indica il professore ordinario od associato che sovrintende alla stessa.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di ricercatore a termine è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. Si applicano ai ricercatori a termine le norme sulle situazioni di incompatibilità e il collocamento in aspettativa obbligatoria previste per i professori universitari di ruolo.

3. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste per i professori universitari di ruolo.

Art. 5.

(Orario di servizio e trattamento economico)

1. L'attività di servizio per la partecipazione ai programmi di ricerca è fissata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti o istituti medesimi.

2. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori a termine sono tenuti ad un impegno orario annuo di 250 ore, ivi compresa l'assistenza alle commissioni di profitto.

3. Il trattamento economico dei ricercatori a termine è pari ai due terzi di quello fissato dal primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

4. Ai ricercatori a termine che cessano dal servizio, salvo quanto previsto in materia di congiunzione di servizi nel caso di passaggio ad altro ruolo, spetta una indennità per una volta tanto ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. In materia previdenziale ed assistenziale si applicano ai ricercatori a termine le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

(Verifica dell'attività didattica e scientifica ed attestato finale)

1. Al compimento del triennio di permanenza in ruolo il ricercatore a termine è tenuto a presentare alla giunta di dipartimento o al consiglio di istituto una relazione sulle attività svolte di ricerca e di assistenza didattica.

2. Una apposita commissione composta di tre professori di ruolo nominata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto cui appartiene il ricercatore a termine formula, entro un mese, il proprio giudizio motivato sulle attività svolte di ricerca e di assistenza didattica e la valutazione sull'attitudine alla ricerca dimostrata.

3. In caso di giudizio negativo il ricercatore a termine decade immediatamente dal ruolo. Qualora il giudizio sia positivo la permanenza in ruolo del ricercatore a termine è immediatamente rinnovata per altri tre anni.

4. Al compimento del secondo triennio di permanenza in ruolo, si ripetono le procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 e viene rilasciato un attestato, sottoscritto dai membri della commissione, sulle attività svolte e sull'attitudine alla ricerca dimostrata. Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione della relazione sulle attività svolte di ricerca e di assistenza didattica siano stati già banditi concorsi a posti di professore associato o di ricercatore associato ai quali il ricercatore a termine abbia presentato domanda, questi, a richiesta, rimane in servizio sino alla data di approvazione della relativa graduatoria.

Art. 7.

(Partecipazione agli organi dell'Università)

1. I ricercatori a termine partecipano alle sedute del consiglio di dipartimento o del consiglio di istituto con voto consultivo.

Art. 8.

(Mobilità)

1. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 6, primo comma, i ricercatori a termine, su loro richiesta e con delibera della giunta di dipartimento o del consiglio di istituto di appartenenza, possono essere distaccati per un periodo complessivamente non superiore a due anni presso università o istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali.

Art. 9.

(Congedi, aspettative e disciplina)

1. Ai ricercatori a termine si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

Art. 10.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici a termine che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, e i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 11.

(Organico del ruolo dei ricercatori a termine)

1. La dotazione del ruolo è fissata in 10.000 posti da utilizzare secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. I posti del ruolo di ricercatore a termine sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra le Università ed assegnati ai dipartimenti ed agli istituti per aree di ricerca sulla base delle indicazioni risultanti dai piani di sviluppo quadriennali.

3. Nei primi tre anni di attuazione della presente legge sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti della predetta dotazione organica. A tali posti si aggiungono quelli da ricoprire per mezzo di concorsi liberi, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i quali non sia stato bandito il relativo concorso, che vengono pertanto utilizzati nel ruolo dei ricercatori a termine. Sono comunque immediatamente

disponibili per ciascuna facoltà ed utilizzabili quali posti del ruolo dei ricercatori a termine i posti corrispondenti alle cessazioni dal ruolo speciale di cui al successivo Capo III, purchè il numero complessivo dei posti di ricercatore del ruolo speciale e del ruolo a termine non ecceda il numero dei posti di professore universitario della prima fascia, anche se non ricoperti. Nei primi tre anni di attuazione della presente legge i limiti di età di cui al precedente articolo 2 sono aumentati di due anni.

4. Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, la residua dotazione organica, sino alla concorrenza dei predetti 10.000 posti, è attribuita utilizzando, secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 21, ultimo comma, i posti che si rendano disponibili in corrispondenza delle cessazioni nel ruolo speciale di cui al successivo Capo III.

Capo II

RUOLO DEI RICERCATORI ASSOCIATI

Art. 12.

(Istituzione del ruolo dei ricercatori associati)

1. È istituito il ruolo dei ricercatori associati. I ricercatori associati sono addetti alla realizzazione dei programmi di ricerca comune e di quelli comunque promossi o coordinati dal dipartimento o dall'istituto secondo i programmi approvati dalla giunta di dipartimento o dai consigli di istituto, ai quali rispondono della loro opera; svolgono altresì attività di ricerca su temi di loro scelta, accedono direttamente ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale che locale; su richiesta delle strutture didattiche delle Università possono svolgere attività didattiche seminariali purchè direttamente connesse con la loro attività di ricerca. Possono, infine, in relazione a tali attività didattiche, fare parte delle commissioni per gli esami di laurea.

Art. 13.

(Reclutamento)

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori associati ha luogo mediante concorsi su base nazionale per titoli scientifici e colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare la conseguita capacità di ricerca.

2. Costituisce requisito per l'ammissione al concorso il possesso di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; diploma di specializzazione o di perfezionamento, conseguito al termine di corsi di durata almeno triennale per l'accesso ai quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea; giudizio positivo conseguito al compimento del triennio nel ruolo di ricercatore a termine; ricercatore universitario in servizio nel ruolo speciale di cui al successivo Capo III. Per il riconoscimento e la equipollenza dei titoli conseguiti all'estero si applicano le disposizioni vigenti.

3. Si applicano, per quanto riguarda i bandi di concorso e le commissioni giudicatrici, gli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Per l'accesso al ruolo dei ricercatori associati si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, concernente l'assegnazione di posti da riservare a cittadini italiani che svolgono attività di ricerca, presso Università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

Art. 14.

(Tempo pieno obbligatorio)

1. L'ufficio di ricercatore associato è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori associati non possono svolgere attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

3. Si applicano ai ricercatori associati le norme sulle situazioni di incompatibilità e il collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico é fissato in misura percentuale rispetto a quello dei professori associati.

Art. 16.

(Partecipazione agli organi di dipartimento e di istituto)

1. I ricercatori associati fanno parte del consiglio di dipartimento o del consiglio d'istituto. Possono far parte, altresì, della giunta di dipartimento ed esercitano l'elettorato attivo e passivo per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari.

Art. 17.

(Mobilità)

1. Su delibera del consiglio di istituto o di dipartimento, i ricercatori associati possono essere distaccati, per periodi di tempo determinati e con il loro consenso, presso Università e centri di ricerca italiani e stranieri.

Art. 18.

(Collocamento a riposo)

1. I ricercatori associati permangono in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

Art. 19.

(Stato giuridico)

1. Ai ricercatori associati si applicano, per quanto non previsto nella presente legge ed in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo stato giuridico dei professori universitari.

Art. 20.

(Trasferimenti)

1. Per il trasferimento dei ricercatori associati si applicano le norme che disciplinano il trasferimento dei professori universitari.

Art. 21.

(Organico dei ricercatori associati)

1. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori associati è stabilita in 7.000 posti.

2. I posti di ricercatore associato sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra le Università ed assegnati ai dipartimenti ed agli istituti per area disciplinare sulla base delle indicazioni risultanti dal piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge sono disponibili 2.000 dei predetti posti. È altresì disponibile nel ruolo dei ricercatori associati il numero dei posti corrispondente alle cessazioni nel ruolo speciale di cui al successivo Capo III che si verificano nel predetto periodo di applicazione della presente legge e che non siano stati utilizzati dalle singole facoltà quali posti di ricercatore a termine, ai sensi del precedente articolo 11, secondo comma.

4. Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, in corrispondenza delle

cessazioni nel ruolo speciale di cui al successivo Capo III, si rendono disponibili altrettanti posti da utilizzare nel ruolo dei ricercatori a termine o in quello dei ricercatori associati. La ripartizione fra i due ruoli sarà effettuata dal Ministro della pubblica istruzione, fino al raggiungimento delle rispettive dotazioni organiche anche in relazione alle possibilità di assorbimento dei ricercatori a termine nei ruoli di ricercatore associato e dei professori universitari.

Capo III

RUOLO SPECIALE
DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 22.

(Trasformazione del ruolo)

1. Il ruolo dei ricercatori universitari previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato nel ruolo speciale dei ricercatori universitari. In esso sono inquadri i ricercatori universitari in servizio nonché i vincitori dei concorsi liberi a posti di ricercatore universitario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando per questi ultimi il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del predetto decreto presidenziale.

2. I posti del ruolo speciale dei ricercatori universitari che si rendono man mano vacanti si estinguono e determinano la disponibilità di altrettanti posti nel ruolo dei ricercatori a termine o di quello dei ricercatori associati da utilizzare secondo le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 21.

Art. 23.

(Tempo pieno e tempo definito)

1. Ai ricercatori universitari del ruolo speciale è consentito optare per la durata di un biennio, rinnovabile, per il regime di impegno a tempo definito. Il relativo trattamento

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

economico è pari al 50 per cento di quello previsto per il tempo pieno.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ricercatori universitari di cui al precedente comma sono tenuti ad esercitare la prima opzione per il tempo definito.

Art. 24.

(Compiti dei ricercatori universitari del ruolo speciale)

1. Fermi restando i compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari del ruolo speciale possono far parte delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, in alternativa ai componenti cultori delle discipline. Possono altresì svolgere parti della attività didattica nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, nei corsi di laurea ed in quelli di diploma delle scuole dirette a fini speciali, d'intesa con il titolare del corso.

2. Ai ricercatori universitari del ruolo speciale possono altresì essere conferite supplenze fino all'espletamento del primo concorso a posti di professore associato bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo svolgimento dei compiti didattici, ivi compresa la partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, i ricercatori universitari del ruolo speciale sono tenuti ad un orario annuo complessivo di 300 ore.

Art. 25.

(Norma abrogativa)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI CONCORSI E NORME
PER IL RIEQUILIBRIO DELLA DOCENZA

Art. 26.

(Concorsi)

1. I posti del ruolo dei professori ordinari e dei professori associati che si rendono annualmente vacanti sono messi a concorso con frequenza biennale e ad anni alterni per l'una e per l'altra fascia.

2. Il primo concorso a posti di professore universitario della prima fascia successivo all'entrata in vigore della presente legge sarà bandito entro il 1986; unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti sarà assegnato a detto concorso un terzo dei posti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che siano ancora disponibili. Gli ulteriori due terzi saranno assegnati, rispettivamente, ai due successivi concorsi.

3. Il primo concorso a posti di professore universitario della seconda fascia successivo all'entrata in vigore della presente legge sarà bandito entro il 1987 unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti, sarà assegnata a detto concorso la metà dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che siano ancora disponibili. L'ulteriore metà dei suddetti posti sarà assegnata al successivo concorso.

4. Congiuntamente con i concorsi a posti di professore della seconda fascia saranno banditi quelli di ricercatore associato per i posti nel frattempo istituiti.

5. Le commissioni di concorso devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro i successivi otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

6. Le commissioni per i concorsi a posti di professore ordinario sono formate secondo il

sistema misto per sorteggio, ed elettivo, previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le disposizioni dell'articolo 45 si applicano in quanto compatibili.

Art. 27.

(Criteri di attribuzione dei posti di professore associato ai gruppi disciplinari)

1. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui all'articolo precedente, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il 25 per cento dei posti di nuova istituzione è attribuito, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori universitari in servizio nel ruolo speciale, facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

Art. 28.

(Piante organiche)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna Università la pianta organica dei posti nei ruoli di professore associato, di ricercatore associato e di ricercatore a termine.

Art. 29.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero dei professori associati)

1. In prima attuazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, sulla base di un piano di riequilibrio emanato con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione

sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale.

2. Dopo la definizione del ruolo organico dei professori associati, ai sensi del precedente articolo 28, sono soggetti al riassorbimento i posti di professore associato, non previsti nel ruolo organico delle singole facoltà, che si rendono vacanti.

3. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del precedente comma 1, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

Art. 30.

(Riequilibrio della docenza)

1. I trasferimenti ad altra disciplina affine nell'ambito della stessa facoltà possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, su richiesta degli interessati e su delibera del consiglio di facoltà senza dichiarazione formale di vacanza.

2. I professori universitari di entrambe le fasce immessi in ruolo successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono chiamati o trasferiti per i rispettivi raggruppamenti per i quali risultano vincitori di concorso.

3. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai consigli di facoltà, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento o di istituto, per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea, con priorità di quelli fondamentali.

Art. 31.

(Trasferimento dei ricercatori universitari del ruolo speciale)

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e disciplinare dei posti di ricercatore

universitario del ruolo speciale è consentito il trasferimento da una facoltà all'altra della stessa Università, per il medesimo gruppo disciplinare, su iniziativa e deliberazione del Senato accademico, sentiti gli interessati e le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

Questo testo dunque si ispirava a tre criteri: la trasformazione in ruolo ad esaurimento dell'attuale ruolo dei ricercatori; lo svuotamento di questo ruolo attraverso una manovra concorsuale che avrebbe dovuto incidere anche sul riassorbimento dei posti in soprannumero del ruolo degli associati; la creazione, infine, di un nuovo ruolo a termine per la formazione del personale docente.

Le obiezioni che sono state rivolte a questo testo, soprattutto dai colleghi di parte socialista, sia in sede di comitato ristretto che di Commissione, riguardavano fondamentalmente due punti: in primo luogo, la scelta della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, in quanto si sarebbe invece voluta una conferma e una trasformazione in ruolo permanente di quello istituito dalla legge n. 28 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382; in secondo luogo, la creazione di un ruolo a termine, per il rischio che prima della scadenza questi ricercatori possano essere confermati nel ruolo e quindi si creino condizioni analoghe a quelle da cui la legge n. 28 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 hanno cercato di far uscire l'università.

Come si ricorderà, sulla base di quelle stesse preoccupazioni era stata a suo tempo ipotizzata da parte del Gruppo socialista una «soluzione stralcio», vale a dire una soluzione provvisoria che consentisse di introdurre alcuni miglioramenti per il personale già in ruolo rinviando l'esame complessivo del problema alla riforma degli ordinamenti didattici. A questa ipotesi rappresentanti di vari Gruppi, ed in particolare della Democrazia cristiana, obiettarono che essa implicava un'Università destinata a rimanere chiusa ancora per anni alle attese delle nuove generazioni.

Ebbene, proprio sulla base delle contrapposizioni che si erano venute a creare ed

attraverso un confronto serrato sui singoli aspetti del problema si è infine profilata una soluzione nella quale — credo di poter affermare — non vi sono nè vincitori nè vinti. Sono stati da ogni parte compiuti sforzi notevoli per pervenire ad un testo sul quale potesse registrarsi un'ampia convergenza.

Passerò ora ad esporre sommariamente i punti salienti della «bozza di lavoro» da me elaborata, rinviando ovviamente qualsiasi approfondimento della materia all'esame dei singoli articoli.

Mi preme, innanzitutto, sottolineare che il ruolo dei ricercatori attuali non viene trasformato in ruolo ad esaurimento. In sostanza, tra le soluzioni prospettate dalla legge n. 28 del 1980 è stata scelta quella di attribuire un carattere permanente al ruolo stesso, per il quale, tuttavia, sono stati introdotti alcuni elementi di novità rispetto all'assetto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In primo luogo si chiarisce che non viene creata una «terza fascia docente» intesa nel senso di una titolarità della docenza. Vengono, invece, precisati i compiti di assistenza didattica — sulla base di quanto già indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 — nel senso di attribuire ai ricercatori medesime funzioni di tutorato e di didattica integrativa dei corsi ufficiali. Tali indicazioni sono contenute negli articoli 4 e 13 della bozza presentata che si riferiscono, rispettivamente, ai principi generali sui compiti di ricerca e di assistenza didattica ed alle funzioni dei ricercatori confermati.

L'accesso ai fondi per la ricerca è previsto, in via personale e diretta, soltanto dopo il superamento del giudizio di conferma; mentre i ricercatori non confermati accedono ai fondi nell'ambito dei programmi di ricerca del dipartimento o istituto.

Infine nel testo in esame si prevede la possibilità di conferire supplenze agli attuali ricercatori confermati fino all'espletamento del prossimo concorso per professori associati.

Circa le caratteristiche del ruolo dei ricercatori sottolineo anzitutto il venir meno, rispetto al testo precedente, di un limite temporale rigido di permanenza e l'introdu-

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

zione, al tempo stesso, di una serie di misure tendenti a creare incentivi all'uscita dal ruolo medesimo. Mi riferisco, in concreto, all'abolizione del termine di sei anni contenuto nel testo predisposto nel febbraio scorso ed alle previsioni relative al trasferimento — in caso di ripetuti insuccessi nei concorsi per le due fasce docenti — in altro ruolo universitario o nei ruoli di altre Amministrazioni.

L'articolo 14 prevede due distinte possibilità di uscita dal ruolo dei ricercatori: l'una, di cui al terzo comma, riguarda il collocamento in altro ruolo universitario — disposto dal rettore, su proposta della facoltà e sentito il Senato accademico — per quei ricercatori confermati che non vincano un concorso a posti di professore di ruolo nel periodo entro il quale siano stati espletati, a decorrere dalla loro conferma, tre concorsi per i gruppi disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza; l'altra, di cui al quarto comma, è invece relativa all'ammissione nei ruoli di altre Amministrazioni di quei ricercatori confermati che ne facciano richiesta. È stata in tal modo eliminata quella decadenza dal ruolo, che era prevista dal testo precedente, vorrei dire «senza paracadute».

Si viene così a configurare un ruolo di formazione che a regime dovrebbe essere limitato nel numero rispetto ai 16.000 posti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che dovrebbe avere il carattere di un ruolo di transito.

Si è voluto, insomma, confermare — lo ribadisco — la specifica funzione di formazione del ruolo dei ricercatori. Del resto, non è pensabile che fino all'età della pensione si svolgano quei compiti di ricerca che sono, invece, legati al periodo della formazione e che non possono, di conseguenza, avere carattere permanente.

È stato, inoltre, reso più rigoroso — sia rispetto al disegno di legge del Governo che rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 — il giudizio di conferma, al quale i ricercatori vengono sottoposti non più dopo tre, bensì dopo quattro anni dal loro ingresso in ruolo. Al riguardo, l'articolo 7, oltre a dettare norme per la composizione della commissione nazionale chiamata ad assolvere a tale funzione, prevede che la

valutazione dell'attività di ricerca e di assistenza didattica del ricercatore venga formulata non solo sulla base della relazione della Giunta di dipartimento o del Consiglio di istituto, ma anche e soprattutto sulla base della produzione scientifica dell'interessato.

Tali sono, a mio avviso, le principali innovazioni introdotte rispetto al testo del febbraio, che costituiscono il risultato di un confronto nel corso del quale si è cercato di avvicinare il più possibile le varie posizioni. Per questo — lo ribadisco — la soluzione cui si è pervenuti non lascia nè vincitori nè vinti.

Restano, infine, invariate le previsioni concernenti le procedure ed i criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, entro il limite massimo di 5.000 posti che sommati ai 15.000 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 porterebbero l'organico degli associati ad un massimo di 20.000. Con questo aumento si vuole far fronte alla domanda degli attuali ricercatori ai quali si vuol assicurare uno sbocco di carriera attraverso i concorsi. Questi a me sembrano i punti più significativi della nuova bozza presentata.

PRESIDENTE. Può spiegare il particolare dei 20.000?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Già nell'elaborazione del testo presentato a febbraio la sottocommissione e poi la Commissione avevano accettato questa impostazione e previsto una manovra del riassorbimento dei posti eccedenti sulla base di un certo rapporto con i posti di ordinario al fine di favorire una più equilibrata distribuzione dei posti di associato sia dal punto di vista geografico che disciplinare. Questa norma rimane immutata nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Allora sovvertiamo il rapporto tra professori ordinari e associati.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il rapporto è già sovvertito nei fatti perchè gli associati sono e saranno assai più di 15.000.

Nell'articolo 22 si prevede che in fase di prima attuazione il Ministro della pubblica istruzione, coerentemente con gli obiettivi

del piano quadriennale di sviluppo universitario e in base ad un piano di riequilibrio emanato dallo stesso Ministro, può escludere dal riassorbimento posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia utile per il riequilibrio della docenza sia in ambito territoriale sia disciplinare, e inoltre si dice che i posti esclusi non possano superare il numero di 5.000 che vanno ad integrare i 15.000 del ruolo organico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

In una seconda fase, entro tre anni, il Ministro è chiamato a predisporre la nuova pianta organica sia per i professori associati che per i ricercatori sulla base del piano di sviluppo. Quindi si va al seguente rapporto fra i diversi ruoli: 15.000 per la prima fascia, 20.000 per la seconda e un numero non definito per i ricercatori ma tendenzialmente inferiore ai 15.000 così da garantire il loro rapido scorrimento verso le fasce docenti.

PRESIDENTE. Resta prevalente la cifra degli associati.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Questo è un punto sul quale la Commissione già si è espressa. Avevamo sempre previsto un ampliamento del numero degli associati o come associati puri e semplici o come associati alla ricerca. La Commissione ha oscillato tra queste due soluzioni, ma entrambe prevedevano un ampliamento del ruolo della seconda fascia. Ora è stata scelta la soluzione dell'ampliamento del ruolo conferendo agli associati la possibilità di essere destinati su loro richiesta e su delibera dei Consigli di dipartimento o di istituto a compiti di ricerca per un determinato periodo di tempo, come previsto dall'articolo 24 del testo al nostro esame.

Concludo, signor Presidente, questa esposizione frammentaria con una ipotesi procedurale, ferma restando la necessità che i colleghi si esprimano sulla linea complessiva di questa mediazione faticosamente costruita. Se sarà espressa la disponibilità a procedere su questa strada, potremo portare avanti in sede deliberante l'esame di quelle parti del testo che sono già definite più chiaramente e

intanto rinviare in sede di sottocommissione alcuni punti che necessitano di un approfondimento. Si tratta di una bozza di lavoro e non di un testo già definito tecnicamente in tutte le sue parti. È necessario in particolare approfondire meglio alcune norme quali quella sulla pianta organica e quella sulla valutazione del punteggio nei concorsi a ricercatore.

COVATTA. Ha ragione il senatore Scoppola quando dice che la mediazione alla quale si è giunti non presenta nè vinti nè vincitori almeno fra le parti che si erano confrontate in Commissione. Io mi auguro che abbia un vincitore nell'interesse dell'università italiana e proprio per questo penso che non serva rifarsi, nell'esaminare il testo proposto dal senatore Scoppola, a modelli schematici e rivendicare una coerenza di posizioni. Non serve nemmeno da parte di chi aveva sostenuto posizioni diverse dalle nostre sottolineare puntigliosamente alcuni elementi interpretativi, che peraltro sono discutibili. Voglio dire, per esempio, che dobbiamo deliberare sul testo proposto e non sull'esistenza o meno di una terza fascia docente: ciascuno di noi sarà libero di interpretare quale assetto del corpo docente determineranno le norme che andiamo a stabilire.

Detto questo, credo che il testo che ci è stato proposto sia accettabile come base di partenza per la discussione e contenga già una serie di soluzioni rispetto alle quali mi dichiaro fin d'ora d'accordo. Mi sembra, in particolare, che quanto previsto dall'articolo 14, terzo comma, serva a risolvere brillantemente la questione del carattere di scorrimento o del carattere permanente del ruolo di ricercatore, perchè si tratta di una disposizione sostanzialmente diversa da quella che il relatore aveva proposto nello scorso mese di febbraio, diversa proprio in riferimento al ciclo vitale dell'attività di studioso di ciascun ricercatore: altro è porre una barriera dopo i primi sei anni di attività didattica e scientifica, altro è invece incentivare in un arco di dodici anni — ammesso che i concorsi, come sarebbe auspicabile, abbiano una cadenza puntuale —, un arco di tempo che quindi ragionevolmente copre tut-

ta la prima fase di attività scientifica di uno studioso, la possibilità di passare ad altri ruoli.

Noi avremmo preferito, come è noto, che l'esame conclusivo del provvedimento e la definizione a regime del ruolo di ricercatore venisse posposta a deliberazioni in tema di riforma degli ordinamenti didattici, e restiamo convinti che questa sarebbe stata la soluzione migliore, anche perchè — credo che il relatore Scoppola converrà con me su questo punto —, mentre stiamo ormai definendo fin nei minimi particolari la figura del ricercatore, resta nel corpo docente dell'università italiana da definire meglio la figura del professore associato che rischia di essere una figura secondaria nel quadro delle diverse funzioni didattiche. E questo rischio è tanto più grande in quanto subordiniamo la definizione della figura dell'associato alla soluzione che diamo al problema dei ricercatori, perchè una serie di funzioni che cerchiamo di mettere in chiaro nel definire la figura del ricercatore vengono poi attribuite al ruolo del professore associato. La stessa considerazione che faceva poco fa il Presidente riguardo agli organici — questione sulla quale peraltro c'è sempre stato un sostanziale accordo in seno alla Commissione — sta a dimostrare come il ruolo di professore associato, più che avere una sua autonomia funzionale, rischia di essere un ruolo nel quale vengono a scaricarsi tutte le tensioni « quantitative » del ruolo dei ricercatori.

Non si è ritenuto di accedere alla nostra proposta di metodo, e noi responsabilmente non insistiamo su questa proposta perchè ci rendiamo conto dell'esigenza di dare comunque una soluzione al problema. Si tratta di entrare nel merito dell'esame del provvedimento, chiarendo meglio, in positivo, le funzioni didattiche e scientifiche dei ricercatori, qual è la funzione dei ricercatori nel governo dell'università, e quali sono le regole del trattamento economico.

Credo quindi che la proposta di metodo avanzata dal relatore alla fine del suo intervento sia da accettare. Vi sono cioè alcune parti di questa bozza che possono essere sottoposte sin d'ora all'esame della Commissione; vi sono invece punti da approfondire

in sede di comitato ristretto. In ogni caso, l'atteggiamento con cui il Gruppo socialista si appresta all'esame di questa bozza non è pregiudizialmente negativo; riconosciamo anzi al relatore di aver condotto una mediazione significativa, non solo verbale. Da parte nostra c'è quindi un consenso di massima sulla bozza di lavoro e un consenso su alcune sue formulazioni specifiche; vi è inoltre disponibilità ad affrontare in sede di comitato ristretto i punti che restano ancora da approfondire.

Voglio osservare, anche se potrebbe sembrare superfluo, che probabilmente senza l'iniziativa di parte socialista, sostenuta dal senatore Panigazzi con i suoi ripetuti interventi in Commissione e con la presentazione, a suo tempo, di un'ipotesi alternativa, sotto forma di una proposta di legge in materia, non si sarebbe pervenuti alla soluzione odierna, che mi sembra molto migliore dei rispettivi punti di partenza.

ULIANICH. Signor Presidente, rispetto alle bozze precedenti, sulle quali mi ero espresso personalmente in termini critici, devo riconoscere che l'attuale proposta rappresenta una piattaforma utile di discussione, e per questo devo dare atto al relatore, senatore Scoppola, di aver compiuto un notevole sforzo per venire incontro, anche se non ho partecipato alle discussioni che si sono svolte tra la Democrazia cristiana e gli altri partiti della maggioranza, anche ad esigenze che erano state in parte da me avanzate.

Pur con talune perplessità, che mi permetterò di esprimere, devo dunque enunciare sul complesso di questa bozza di disegno di legge un giudizio abbastanza positivo. Si tratta di una proposta non rivoluzionaria. Il senatore Ferrara dice giustamente: « Ci mancherebbe altro! » In un periodo in cui il termine rivoluzione e l'aggettivo rivoluzionario sembrano scomparire gradatamente dal vocabolario politico italiano, sarebbe — dice appunto il senatore Ferrara — un controsenso che si avessero delle leggi a tal punto innovative da sembrare rivoluzionarie.

PRESIDENTE. Siamo nell'età delle riforme!

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

ULIANICH. «Siamo nell'età delle riforme»: abbiamo già, per i futuri storici, un titolo molto indicativo.

Dicevo che si tratta di una proposta non rivoluzionaria, non nel fondo innovativa, che peraltro introduce elementi dialettici che, a mio avviso, vanno ritenuti positivi in ambito universitario.

In rapporto a talune perplessità mi sia concesso, signor Presidente, considerare singoli articoli della bozza proposta. Nell'articolo 1 (capo I, titolo I), al terzo comma si fissa in quattro anni il periodo precedente il giudizio di conferma. Dopo una prima perplessità — nonostante che i tre anni, tradizionali in ambito universitario, vengano estesi a quattro anni — ho ritenuto giusto tale ampliamento, tenuto conto che il giudizio è espresso da una commissione nazionale e vi è la possibilità di ripeterlo a distanza di un solo anno. Quindi, pur se ci si muove in parte al di fuori della tradizione, le motivazioni possono apparire giustificate.

Per quanto concerne l'articolo 2, «Reclutamento dei ricercatori», sul primo comma debbo avanzare alcune obiezioni. Premesso che quanti partecipano al concorso per il dottorato di ricerca hanno un'età media che si aggira tra i trenta ed i trentasei anni, fissare come limite massimo per partecipare al concorso per ricercatori il trentesimo anno di età significherebbe precludere a molti tale possibilità, quindi approfondire la frattura che si è già creata all'interno dell'università attraverso le vicissitudini che ben conosciamo. Pertanto, signor Presidente, almeno per i primi due concorsi, e non a regime, sarei per un elevamento dell'età.

PRESIDENTE. Non ho ben compreso il nesso tra questa richiesta ed il problema del dottorato di ricerca.

ULIANICH. Coloro che stanno partecipando attualmente ai corsi per il dottorato di ricerca hanno un'età media compresa tra i trenta ed i trentasei anni (almeno questo è quanto mi risulta e d'altronde il sottosegretario Maravalle potrà fornirci dati che in questo momento chiedo formalmente, giacchè tali informazioni mi provengono da colo-

ro che devono conseguire tale dottorato). Se lo otterranno nelle prime due o tre tornate, vale a dire a partire da questo anno accademico fino all'anno accademico 1988, avranno un'età superiore ai trent'anni e quindi non potranno partecipare, in base al disposto del primo comma dell'articolo 2, ai concorsi per ricercatore. Per questo ho avanzato la proposta di non modificare il limite di età a regime, quanto di contemplare un'eccezione per i primi due o tre anni.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si può studiare una norma transitoria.

PRESIDENTE. Il problema è cosa faranno questi laureati che vogliono entrare nel ruolo dei ricercatori non immettendoli subito, sia pure attraverso concorso, nel ruolo.

ULIANICH. Signor Presidente, occorre temperare, a mio avviso, le esigenze dei nuovi dottori di ricerca con quelle dei precedenti. Il problema esiste: proporrei quindi di affrontarlo nelle norme transitorie.

Per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 2, manifesto elevate perplessità, poichè si dividono i cento punti a disposizione tra titoli ed esami in cinquanta e cinquanta. Proporrei, come avviene in genere in quasi tutti i concorsi per titoli ed esami, che ai primi si assegnino quaranta punti e ai secondi sessanta. La seconda osservazione che desidero prospettare è che non mi sembra giusto che una volta assegnati venti punti al titolo di dottore di ricerca si assegnino poi altri trenta punti per la dissertazione finale con cui il dottorato di ricerca è stato ottenuto. Potrebbe verificarsi, infatti, l'ipotesi che un candidato che abbia il solo titolo di dottore di ricerca unitamente alla dissertazione finale raggiunga, secondo l'attuale comma 3, i cinquanta punti.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'assegnazione di trenta punti non è automatica, perchè i candidati devono aver svolto un lavoro scientifico che meriti la valutazione. Il titolo in quanto tale vale al massimo venti punti, un punteggio maggiore è previsto per un lavoro scientifico.

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

ULIANICH. Il dottorato di ricerca può essere ottenuto, credo, con un punteggio variabile. Non è detto infatti — al riguardo non esiste sino ad ora alcuna puntualizzazione legislativa — che questo non si possa prevedere, cioè che non vi sia semplicemente il «dottorato di ricerca», ma che venga conseguito con una determinata votazione. Mi sembra cioè non opportuno che al dottorato di ricerca vengano assegnati venti punti. Potrei essere d'accordo nel caso si dicesse: «sino ad un massimo di venti punti», dizione che non è presente nell'attuale formulazione.

Per quale motivo non condivido questa doppia valutazione del dottorato come titolo e della dissertazione che è a fondamento del titolo stesso? Perché così facendo creiamo un grosso squilibrio rispetto a giovani che pur non essendo in possesso del titolo di dottore di ricerca sono ugualmente meritevoli per la loro produzione scientifica e per aver seguito corsi presso istituti scientifici in Italia o all'estero.

La ripartizione del punteggio mi sembra, pertanto, ispirata ad un principio troppo rigido; ritengo, peraltro, che sarebbe preferibile evitare di fissarla per legge.

Si dovrebbe inoltre, a mio avviso, procedere ad una modifica dei criteri di valutazione del titolo di dottorato e della relativa dissertazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di squilibrio tra coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca e coloro che, invece, pur non essendone in possesso, siano in condizione di presentare titoli scientifici di livello superiore. Credo, infatti, che se ci si basasse soprattutto sui titoli di ricerca la convenienza, per la stessa università, sarebbe di gran lunga maggiore. Del resto, parliamoci chiaro: si tratta pur sempre di persone che devono svolgere attività di ricerca.

COVATTA. Si presume che il dottorato sia di per sé un titolo di ricerca.

ULIANICH. Allora si può anche presumere — come, del resto, lo stesso senatore Covatta insegna — che vi siano validi ricercatori che non hanno conseguito quel titolo.

, COVATTA. Se è per questo, potrebbero anche esservi dei validi ricercatori che non hanno conseguito il diploma di laurea. Dirò di più: personalmente, non vedo perché non si dovrebbero difendere anche i diritti dei non laureati.

ULIANICH. Si tratta, ad ogni modo, di una perplessità di fondo sulla quale invito la Commissione a riflettere. Ribadisco, comunque, il mio totale dissenso rispetto all'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 prevede che: «Il Consiglio universitario nazionale determina, per i singoli gruppi di discipline, i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 3». Ebbene, delle due l'una: o è lo stesso Consiglio universitario nazionale a determinare la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle varie prove e dei titoli, oppure bisogna far riferimento al terzo comma dello stesso articolo 2, sul quale mi sono poc'anzi soffermato per esprimere la mia contrarietà. In sostanza, al quinto comma si recita: «nell'ambito dei criteri fissati dal comma 3»; ora, stando alla formulazione attuale del terzo comma, che spazio resta al Consiglio universitario nazionale per espletare tali funzioni?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La questione è tuttora da definire. Ad ogni modo, si è voluta mantenere una certa prassi.

ULIANICH. Allora, o si delegifica, per così dire, quanto previsto dal terzo comma — e tengo a ribadire che mi sembra quanto mai ridicolo fissare per legge la ripartizione dei punteggi — oppure si inseriscono nel quinto comma quei criteri di massima che il Consiglio universitario nazionale è tenuto a seguire. In ogni caso, l'attuale formulazione del terzo comma — come ripeto — è da respingere.

Al terzo comma dell'articolo 3 si prevede che: «In ognuno dei primi tre anni di attua-

zione della presente legge sono attribuiti e messi a concorso 1.000 nuovi posti di ricercatore, ivi compresi quelli da ricoprire per mezzo di concorsi liberi, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto presidenziale, per i quali non sia stato bandito il relativo concorso». Come appare evidente, siamo in presenza di una formulazione che avrebbe bisogno di alcuni miglioramenti. A mio avviso, sarebbe comunque sufficiente eliminare la dizione: «per mezzo di concorsi liberi».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si chiamano così.

ULIANICH. Lo so; tuttavia, sarebbe preferibile evitare di creare confusioni.

Per quanto concerne poi le previsioni contenute nell'articolo 4, vi è, innanzitutto, una sorta di *fifty-fifty* tra compiti di ricerca e di assistenza didattica che non mi convince affatto. Inoltre, sarebbe opportuno, a mio parere, insistere maggiormente — come, del resto, ho già avuto modo di far presente in varie occasioni — sulla necessità che i ricercatori svolgano compiti di assistenza didattica e di attività tutoria degli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma soltanto in relazione alle ricerche da essi condotte.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Infatti, così è scritto.

ULIANICH. No, senatore Scoppola; il termine «soltanto» non è presente nell'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 4, mentre sarebbe importante non solo che lo fosse, ma che avesse inoltre un carattere tassativo proprio per evitare che i ricercatori vengano sfruttati per fini impropri e distratti, diciamo così, dal loro ambito specifico di ricerca, anche se non nego che possa essere utile avvicinarsi a problematiche diverse. Non giudico pertanto opportuno utilizzare i ricercatori in altri campi che non siano quelli specifici delle ricerche da essi condotte.

Al secondo comma dell'articolo 7 si prevede che: «La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della Giunta di diparti-

mento o del Consiglio di istituto, e formula il proprio giudizio sulla produzione scientifica del ricercatore». Personalmente, non condivido affatto tale formulazione, anche se posso capire quali siano state le buone intenzioni del relatore. A mio avviso, infatti, la stesura del testo dovrebbe essere tale da sottolineare il maggior peso da attribuire alla ricerca scientifica piuttosto che all'assistenza didattica.

Per quanto riguarda, inoltre, la disciplina della mobilità, di cui all'articolo 10, ritengo che la stessa dovrebbe essere ispirata a criteri più rigidi. Per parte mia, renderei addirittura obbligatorio il distacco dei ricercatori presso università o istituzioni di ricerca italiane, estere od internazionali. Pertanto, suggerirei di sostituire, in tale articolo, la parola: «possono» con l'altra: «debbono»; credo, infatti, che così facendo si renderebbe maggiormente chiara la volontà del legislatore circa lo sviluppo di una sempre più necessaria dialettica nell'ambito della ricerca.

La formulazione del terzo comma dell'articolo 14 appare, a mio giudizio, piuttosto vaga e quindi suscettibile di taluni miglioramenti. Infatti, vi si prevede che: «I ricercatori confermati che non vincono un concorso a posti di professore associato nel periodo entro il quale sono stati espletati, a decorrere dalla loro conferma, tre concorsi per i gruppi disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza, sono collocati, anche in soprannumero, in altro ruolo universitario. Il collocamento in altro ruolo è disposto dal Rettore, su proposta della Facoltà e sentito il Senato accademico». Ebbene, mi chiedo quale possa essere l'altro ruolo universitario cui si fa riferimento. Non sarebbe opportuno precisarlo? Al riguardo, devo tuttavia dichiararmi soddisfatto per le previsioni contenute nel primo comma dell'articolo 17 (relativo alle norme derogatorie e transitorie), in base alle quali ai ricercatori confermati provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 14.

Per quanto concerne, inoltre, l'articolo 19, recante norme sui concorsi, in base al quale, tra l'altro, i posti del ruolo dei professori

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

ordinari e di quello dei professori associati che si rendano annualmente vacanti vengono messi a concorso con frequenza biennale e ad anni alterni per l'una e per l'altra fascia, sarebbe preferibile, a mio giudizio, stabilire che non si possa bandire il concorso successivo fino a quando non siano stati totalmente espletati i precedenti concorsi della medesima fascia.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Ulianich, come lei certamente saprà, si espletano ogni quattro anni.

ULIANICH. So bene quali obiezioni potrebbero essere sollevate. Allora è necessario introdurre norme tassative circa i limiti di tempo entro cui i concorsi debbono essere espletati, perchè quello che succede è una vergogna in questo Paese.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. C'è una norma al riguardo.

ULIANICH. Le norme debbono essere rispettate. Sappiamo che ci sono concorsi che si accavallano perchè ci sono evidentemente interessi precisi alla base dell'espletamento di determinati concorsi, e ciò va impedito con una legislazione puntuale e rigida. Quindi, prevediamo pure che quando un concorso della prima fascia non sia stato espletato entro il limite stabilito la commissione decada. So bene le conseguenze, ma facciamo in modo di evitare certe situazioni. In alcuni casi, si dice, i concorrenti sono troppi e il tempo stabilito non è sufficiente per analizzare in modo compiuto i lavori dei singoli candidati. Allora abbassiamo il numero dei candidati per ciascuna commissione, ma esigiamo con rigore che le commissioni di concorso espletino i concorsi medesimi entro il tempo stabilito, altrimenti continueremo ad assistere ad un loro accavallarsi che renderà inutile il nostro legiferare e impossibile il bando di concorsi per la prima e la seconda fascia ad anni alterni.

A questo proposito, signor Presidente, se mi è consentito, desidero chiedere una documentazione attraverso il Ministero della pubblica istruzione in merito ad alcuni concorsi,

le cui discipline non nomino, ma che sono stati contestati anche con denuncia all'autorità giudiziaria.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per poter fornire notizie dovrei avere maggiori elementi per non riferirmi a generici giudizi.

ULIANICH. Chiederò nella sede opportuna chiarimenti specifici in rapporto a concorsi di determinate classi. Non è possibile, per restare ancora nel generale, che un candidato che abbia ottenuto i migliori giudizi in assoluto si ritrovi poi senza alcun voto. È capitato anche questo! Come è possibile? Come può accadere una cosa del genere sul piano deontologico?

Per quanto riguarda gli articoli 21 e 22 voglio esprimere soltanto un'osservazione marginale. Mi chiedo come sia possibile arrivare alla puntualizzazione di una pianta organica per ciascuna università tenendo anche conto di quanto è previsto nel secondo comma dell'articolo 22. Non mi sembra di facile attuazione l'intersecarsi dei due elementi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. È un punto sul quale bisognerà riflettere con i tecnici.

ULIANICH. Capisco la grossa difficoltà presente e ritengo che il relatore abbia compiuto ogni possibile sforzo, ma è giusto che affrontiamo con i tecnici, in sede di sotto-commissione, tale questione che allo stato attuale emerge in tutta la sua problematicità, ma senza una chiara possibilità di soluzione.

Per quel che concerne l'articolo 23, vorrei chiedere al relatore se il comma 3 intenda abolire la «titolarità». Mi sembra di aver capito che il comma vada in questa direzione. Naturalmente intendo la titolarità per coloro che siano entrati in ruolo dopo la presente legge: se è in questo senso che deve essere interpretato il comma 3 dell'articolo 23, condivido pienamente. Ho sempre sostenuto l'abolizione della titolarità, ma a parti-

re da un periodo in cui non siano in gioco i diritti acquisiti.

Per quanto riguarda l'articolo 24, vorrei porre una domanda al relatore. Questi tre anni da poter dedicare esclusivamente alla ricerca sono comprensivi dei due anni sabbatici già considerati per ogni decennio?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di due ipotesi diverse. Si potrebbero portare a quattro, ma non ho approfondito questo aspetto.

ULIANICH. Forse converrebbe prevedere sia i due anni sabbatici usufruibili fuori dell'università sia i due anni di ricerca da espletare all'interno dell'università.

Chiedo scusa per la mia lunga carrellata, ma ho voluto dire quello che penso in merito alla bozza stilata lodevolmente dal relatore, bozza sulla quale esprimo globalmente un giudizio positivo, nonostante le perplessità che mi sono permesso di esporre.

VALENZA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per fare una dichiarazione, a nome del mio Gruppo, di apprezzamento sulla bozza presentata dal relatore, il quale ha realizzato un obiettivo che non era facile e cioè quello di mantenere in piedi la sostanza delle più significative scelte di fondo esistenti nel progetto originario, però accogliendo suggerimenti e proposte venute dal mondo universitario e anche da Gruppi politici, in particolare dal Gruppo del Partito socialista. Egli cioè è riuscito a conciliare i suggerimenti formulati dal mondo universitario con le opzioni originarie, prevedendo per queste ultime una applicazione più flessibile e articolata allo scopo di superare certe rigidità contenute nella prima bozza di lavoro.

È riuscito a superare il grosso scoglio della scelta tra ruolo ad esaurimento e ruolo permanente e l'altro relativo alla figura del nuovo ricercatore, se debba essere a termine o meno. Mi sembra che questi dilemmi, su cui si è sviluppato un dibattito ampio e talvolta polemico e che ha registrato contrasti politici, siano stati risolti in modo soddi-

sfacente, non nel senso di una mediazione qualsiasi, dettata da logiche di partito, ma, viceversa, nello sforzo di proporre una soluzione rigorosa e in pari tempo flessibile e abbastanza aperta alle legittime esigenze che sono state avanzate.

Se questo è il giudizio di insieme, restano tuttavia alcuni punti su cui dobbiamo lavorare ancora; anche dall'intervento del senatore Ulianich sono venute indicazioni al riguardo. In ogni caso, fatto salvo il lavoro che ancora dobbiamo compiere, mi sembra di poter dire che l'impostazione generale del progetto sia accettabile: la scelta di fondo di non dare vita a una terza fascia docente, ma di operare uno scorrimento reale, in tempi credibili, degli attuali ricercatori confermati verso le fasce alte della docenza e l'opzione di non rialimentare il ruolo restano, ma con forme e tempi accettabili per tutti. Nello stesso tempo, la scelta di non confondere il vecchio con il nuovo, di dar vita alla nuova figura del ricercatore con le caratteristiche di un docente in formazione, anche se non con la scadenza a termine di un contratto, ma con il giudizio di conferma, mi sembra sia una soluzione rigorosa, che tiene conto dell'opportunità di non produrre automaticamente situazioni di precariato nell'università.

Ci sentiamo disponibili ancora a perfezionare questo testo; uno sforzo maggiore può essere volto a stabilire un raccordo migliore di quello attuale con la programmazione e con i piani di sviluppo dell'università, affinché questo provvedimento sia ancor più finalizzato ad un rinnovamento dell'università italiana. Ciò è presente particolarmente, nel testo in esame, nella delineazione di una nuova figura di ricercatore universitario con le caratteristiche di formazione alla docenza; nello stesso tempo, ci si è preoccupati di uno sviluppo della ricerca nella università italiana, consentendo ad ordinari e ad associati di avere un distacco per periodi anche abbastanza lunghi di pura ricerca. In questo senso, la bozza di provvedimento al nostro esame si iscrive in una prospettiva di riforma universitaria che va oltre il decreto n. 382, allargandone l'orizzonte. A questi aspetti noi diamo particolare importanza, e teniamo a

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

perfezionarli senza trascurare naturalmente altri elementi, suscettibili anch'essi di miglioramento.

Siamo lieti del fatto che nella nostra Commissione si sia potuta realizzare un'ampia convergenza su una questione sulla quale ci siamo molto impegnati e che ha travagliato il mondo universitario italiano. Dobbiamo ora entrare nella fase conclusiva dei nostri lavori; il terreno appare del resto più sgombro per poterci avviare, dopo tanti mesi di lavoro, ad una soluzione che se non è perfetta, appare certamente soddisfacente.

CAMPUS. Signor Presidente, anch'io ritengo che questa ultima bozza di lavoro rappresenti un passo avanti, un lodevole tentativo di conciliare diverse posizioni.

Ho qualche obiezione da avanzare in generale, riservandomi poi di entrare nel merito, quando si passerà all'esame dell'articolato. Vorrei tuttavia anticipare che sono anch'io dell'opinione che l'argomento «valutazione dei candidati» richieda una maggiore precisazione. Se, come ritengo esatto, il dottorato di ricerca si svolge attraverso il superamento di esami ed una dissertazione, mi pare che si debba e si possa applicare alla valutazione del dottorato di ricerca e della tesi, che rappresenta il coronamento del dottorato stesso, la valutazione che, ad esempio, nelle scuole di specializzazione viene applicata agli esami di laurea e al punteggio ottenuto nella tesi di laurea. Facendo questo, sarebbe inutile, o addirittura sarebbe un premio troppo grande, rivalutare di nuovo la stessa dissertazione che è già stata valutata ai fini della prima parte del punteggio. Si tratta comunque di aspetti tecnici che potranno essere perfezionati.

Ho qualche perplessità, poi, riguardo al comma 4 dell'articolo 4, secondo il quale i ricercatori possono assistere in commissione agli esami di profitto, ma non possono essere chiamati a far parte della commissione stessa fino al conseguimento della conferma. Mi domando allora in che cosa consista questa assistenza agli esami: nel portare le cartelle?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. I ricercatori devono imparare a svolgere l'atti-

vità di esaminatori, senza essere però utilizzati come membri delle commissioni di esame.

CAMPUS. Ma chiunque può assistere agli esami dal momento che hanno carattere pubblico! Non riesco quindi a capire la *ratio* di questo comma.

All'articolo 12, che riguarda i ricercatori medici, dovrebbero a mio avviso essere chiariti alcuni punti. Andrebbe infatti specificato che i diritti maturati durante il periodo di ricercatorato presso unità cliniche devono valere quanto il periodo di assistentato presso unità ospedaliere anche ai fini dei concorsi ospedalieri. Si tratta di una *vexata quaestio* che ha avvelenato i rapporti tra università e ospedali; sarebbe pertanto opportuno prevedere un'apposita disposizione legislativa e far cessare una volta per tutte le contestazioni che di continuo si svolgono nel settore.

Non sono invece d'accordo, per quanto riguarda l'articolo 13, sui compiti da affidare ai ricercatori confermati. Ritengo che dobbiamo tenere ben presente quella distinzione — che mi sembra fosse stata fatta dal ministro Falcucci — tra funzione docente e compiti didattici. Penso, quindi, che si debba prevedere per i ricercatori confermati, venendo con ciò anche incontro ad una loro giusta richiesta, un ampliamento dei compiti didattici, senza per questo configurare una nuova funzione docente.

Trovo abnorme che un ricercatore confermato, che abbia cioè svolto per quattro anni attività di ricerca in una determinata branca, non sia abilitato ad esempio ad impartire, sia pure provvisoriamente, gli insegnamenti in scuole di specializzazione e di perfezionamento traducendo immediatamente nella didattica l'attività ed i risultati della ricerca. Ritengo che poche persone come i ricercatori siano qualificate ad esporre a nuovi studenti i risultati della loro ricerca, cosa che potranno fare se prevediamo la possibilità di affidare loro compiti didattici maggiori, almeno nelle scuole di specializzazione.

Se non faremo così, metteremo in gravissima difficoltà molte piccole università. C'è un tentativo, a molti livelli, ed io posso antici-

parlo alla Commissione per quanto riguarda le varie facoltà di medicina, di costringere molte piccole facoltà a chiudere i corsi di laurea in odontoiatria per mancanza di docenti, perchè nonostante siano stati banditi i concorsi i posti non verranno coperti. Quindi se non agiremo in questo modo aumenteremo il famoso «potere baronale» e solo nelle grandi università sarà possibile far continuare le scuole di specializzazione. Invito, pertanto, il relatore a considerare la possibilità di un ampliamento dei compiti didattici dei ricercatori confermati, almeno per quanto riguarda le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento.

Per quanto concerne l'articolo 16, vorrei dal relatore alcune spiegazioni. I concorsi per professore associato, infatti, potrebbero anche svolgersi per posti presenti in sedi diverse da quelle in cui il ricercatore svolge la supplenza.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un termine puramente cronologico.

CAMPUS. Ma se viene bandito un posto di professore associato in una facoltà o in una università differente da quella in cui il ricercatore presta la propria supplenza, non vedo perchè essa debba cessare se quel ricercatore non ha avuto la possibilità di concorrere ad un posto di professore associato nella sede in cui svolge la supplenza. Non ho compreso la *ratio* di tale distinzione. Se il ricercatore esercita la supplenza in una determinata facoltà di una determinata università e vengono banditi alcuni posti di professore associato in altra facoltà o in altra università cessa la possibilità di avere la supplenza?

ULIANICH. Desidererei soltanto conoscere dal relatore se egli abbia contemplato la possibilità di chiamata per supplenza in facoltà diverse da quella di appartenenza, poichè ho sempre pensato, non so per quale motivo, che la supplenza potesse essere attribuita soltanto nell'ambito della facoltà di appartenenza.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Attualmente sono possibili ambedue le supplenze.

CAMPUS. Mi associo, infine, a quanto rilevato dal senatore Ulianich circa il titolo II. Dobbiamo prendere in seria considerazione le modalità con cui si svolgono i concorsi. Mi rifaccio alle parole del collega Ulianich e mi associo alla richiesta di spiegazioni al Ministro della pubblica istruzione circa alcuni scandali — ed a ragion veduta uso questa parola — verificatisi almeno in un concorso a mia conoscenza e forse in più di uno. Abbiamo letto sui giornali di interventi della magistratura ordinaria, del giudice amministrativo, ed io ritengo che sia immorale che una sola commissione possa giudicare, come si è verificato in un importante concorso di medicina, qualche centinaio di candidati per sessantacinque posti di professore universitario di prima fascia.

Ciò significa ridisegnare completamente la mappa della medicina interna italiana e dare alla commissione la possibilità teorica, ma anche pratica, di un uso non oculato — ed uso un termine eufemistico — dei suoi poteri, tenendo anche presente che i concorsi, purtroppo, si svolgono circa ogni cinque anni se non ogni sei (l'ultimo è del 1980, e non è ancora terminato nel 1986 perchè è uno di quei concorsi i cui risultati sono stati da alcuni respinti per gravissimi vizi di forma che, però, sono quasi di sostanza). Ritengo quindi che non sia possibile permettere che una sola commissione abbia un potere discrezionale di queste dimensioni, ciò anche per favorire la rapidità dei concorsi stessi ed evitare che si trascinino per anni.

Dovremo trovare un limite al numero dei candidati o dei posti da attribuire a disposizione di ogni singola commissione, poichè il sistema attuale può portare a gravissimi abusi. Ritengo, pertanto, che tale questione dovrebbe essere presa in considerazione proprio parlando del titolo II. Ad esempio, si è già verificato che mentre non sono ancora terminati alcuni concorsi per il ruolo di professore ordinario di prima fascia, si siano già fatte le elezioni — e purtroppo anche il sorteggio il cui esito, pur se non pubblicato, tutti conoscono — della commissione per il concorso per professore associato. Lei comprende, signor Sottosegretario, quali conseguenze può comportare nel giudizio di una commissione di concorso per professore ordi-

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

nario conoscere già, anche se ufficiosamente, i nomi dei componenti della commissione per il concorso a professore associato. In teoria un professore associato candidato in un concorso per professore ordinario, che si sa già che fa parte di una commissione di concorso per professore associato, si troverà in una posizione notevolmente diversa rispetto ai suoi colleghi. Questo si sarebbe dovuto impedire perchè, torno a ripeterlo, avere due commissioni di cui una insediata ed una della quale ufficiosamente si conoscono già i componenti non contribuisce certo alla moralizzazione dei concorsi.

PRESIDENTE. Questo, senatore Campus, lo abbiamo fatto presente, però dato che i due concorsi sono stati banditi simultaneamente era inevitabile.

CAMPUS. Si poteva almeno evitare di procedere alla estrazione della commissione di concorso per professore associato, estrazione che pur se non è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, è diventata un vero e proprio «segreto di pulcinella» giacchè tutti conoscono questi nomi. Rivolgo quindi un invito pressante alla Commissione — riservandomi di chiedere al Ministro notizie su alcuni concorsi estremamente chiacchierati che hanno suscitato notevole scandalo in tutta Italia — affinché, cogliendo l'occasione della discussione del titolo II del provvedimento, da questa Commissione scaturisca un appello ed un'indicazione per una maggiore moralità dei concorsi universitari.

FERRARA SALUTE. Desidero anch'io esprimere apprezzamento per la bozza di lavoro predisposta dal relatore, che ritengo rappresenti una solida base per pervenire ad una sollecita ed adeguata soluzione dei gravi problemi che tuttora affliggono la categoria dei ricercatori. Mi limiterò, pertanto, a poche brevi osservazioni, alcune delle quali si riferiscono all'impostazione complessiva del provvedimento, mentre altre sono, invece, da considerarsi di dettaglio ma pur sempre indicative dell'esistenza di taluni dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda, innanzitutto, l'articolo 2 (ed in particolare i commi dal terzo in poi), recante norme sul reclutamento dei ricercatori, sarebbe preferibile, a mio avviso, adottare criteri di valutazione meno burocratici — o, se vogliamo, meno scolastici — che consentano di formulare giudizi complessivi sui candidati. Potrebbero infatti esservi, ad esempio, candidati in possesso di titoli scientifici di eccellente valore la cui conoscenza delle lingue straniere è, però, mediocre e, di conseguenza, tale da pregiudicare seriamente la loro capacità di dimostrare il proprio livello di preparazione. Allo stesso modo, potrebbero anche esservi candidati che, per un motivo o per l'altro, sono in grado di dimostrare le loro capacità più attraverso il superamento di prove d'esame che non mediante l'esibizione di titoli scientifici. In altri termini, dunque, non si dovrebbe fare ricorso ad un tipo di valutazione che oltretutto è già stato messo da parte persino nella stessa scuola media; non comprendo, pertanto, su quali valide motivazioni possa fondarsi la scelta di attenersi a determinati criteri numerici che sono, peraltro, del tutto arbitrari. Infatti, su che base si assegnerebbero punteggi differenti all'uno e all'altro candidato?

A mio avviso, quindi, la valutazione per punti non presenta alcuna utilità; tuttavia, anche ammesso che tale criterio di valutazione apparisse in qualche modo valido, sarebbe pur sempre da tener presente che ci si dovrebbe attenere a principi di estremo rigore e di assoluta oggettività aritmetica che, oltre a presentare una serie di difficoltà che non starò ad elencare, non avrebbero alcun senso. Mi riservo, pertanto, di approfondire il problema per cercare di pervenire — ferma restando la validità delle graduatorie per meriti comparativi — ad un criterio di valutazione che non si basi su distinzioni rigide, ma che consenta, invece, di formulare un giudizio finale complessivo sulle capacità dei singoli candidati e sulla loro idoneità a svolgere per quattro anni attività di ricerca.

Devo, inoltre, manifestare alcune perplessità in ordine alle previsioni contenute nell'articolo 7, recante norme sul giudizio di conferma in ruolo. Infatti, considerato che si ritiene da più parti necessario giungere alla

totale abolizione degli esami di riparazione, mi chiedo, in assoluta coerenza, per quale motivo si debba concedere ai ricercatori il cui giudizio non sia stato positivo la possibilità di essere sottoposti — entro l'anno successivo — ad un nuovo giudizio di conferma. A che servirebbe questa sorta, appunto, di esame di riparazione? Onorevoli colleghi, parliamoci chiaro: dopo quattro anni non credo possano sorgere facilmente dubbi sul fatto che un ricercatore meriti o meno la conferma in ruolo. Siamo, dunque, in presenza di una misura il cui carattere è più assistenziale che utilitaristico.

Per quanto riguarda poi il terzo comma dell'articolo 14, laddove si stabilisce che: «I ricercatori confermati che non vincono un concorso a posti di professore associato nel periodo entro il quale sono stati espletati, a decorrere dalla loro conferma, tre concorsi per i gruppi disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza, sono collocati, anche in soprannumero, in altro ruolo universitario», ritengo quanto mai opportuno un chiarimento da parte del relatore. Mi sembra, infatti, che la formulazione adottata sia talmente imprecisa da dare adito, in futuro, ad una serie di dubbi interpretativi.

Circa il terzo comma dell'articolo 23, in base al quale: «L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai Consigli di facoltà, d'intesa con gli interessati, sentiti i Consigli di dipartimento o di istituto, per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea, con priorità di quelli fondamentali», non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che si tratta di una disposizione il cui carattere può senz'altro essere definito rivoluzionario, in quanto comporta il sovvertimento di un principio di fondo ormai consolidato e sul quale si regge l'ordinamento universitario: quello, cioè, della titolarità dell'insegnamento. Ora, non sono necessariamente contrario, in linea di principio, ad un'ipotesi del genere; ciò, tuttavia, non mi esime dal riportarmi ad un discorso di carattere più generale.

Nell'affrontare le questioni connesse allo stato giuridico dei ricercatori si è finito, in

sostanza, per parlare — come, del resto, faceva poc'anzi il senatore Campus — di intollerabili abusi che spesso si verificano nei concorsi universitari, di scandali nazionali, di malcostume e di baronaggio. Si tratta, indubbiamente, di problemi di estrema gravità e di grande rilevanza che devono senz'altro essere affrontati e risolti, ma che non possono certo essere trattati nell'ambito di disposizioni che riguardano esclusivamente i ricercatori. Non possiamo, pertanto, introdurre nel provvedimento in esame una revisione dei principi che regolano la vita universitaria.

Se vogliamo, quindi, riconsiderare e ristrutturare le funzioni dei docenti universitari — la cui figura è peraltro già messa in crisi da quella del professore associato — e riesaminare il problema della mobilità nell'ambito dei dipartimenti, lo dovremo fare quando saranno trattate le questioni di fondo che investono l'intera università e che non possiamo assolutamente permetterci di affrontare in un singolo comma — e di un articolo finale, per giunta — di un provvedimento concernente i soli ricercatori. Sarebbe, oltretutto, quanto mai inopportuno — a mio parere — e rischioso mettere in moto pesanti contestazioni da parte di professori di ruolo, attuali ed eventualmente futuri, per questioni che creano già una serie di problemi con gli stessi ricercatori.

In secondo luogo, se dobbiamo discutere questo problema, ci vorrà molto tempo in quanto esso implica una serie di aspetti importanti di organizzazione dei dipartimenti dell'insegnamento che rischiano di appesantire la soluzione e l'adozione di questo provvedimento senza essere riusciti ad esaurire la materia. Quindi, mi limiterò ad una riflessione sull'opportunità di togliere o di ridurre tutta la parte che non riguarda i ricercatori, ma in cui si parla di professori di ruolo, il che rende necessario un ulteriore rapido intervento legislativo per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Mi rendo conto che ciò è legato alla questione dei ricercatori perchè si tratta di aprire in basso e in alto e di creare un movimento funzionale alla situazione attuale dei ricercatori confermati. Ma entrare nel merito, sia pur di sguincio, nella

figura, nei ruoli dei professori e nelle loro funzioni didattiche a me sembra improprio e tale da creare grossi problemi.

Per quella che poi, a mio avviso, è la parte essenziale del provvedimento, a me pare che al di là o al di qua di quel che si è realizzato non si possa andare, ferma restando un'obiezione che viene fatta spesso ma che in qualche misura è ineliminabile e ha a che fare non con le leggi, ma con la pratica universitaria, cioè che in realtà facciamo leggi rispetto alle quali la pratica universitaria crea problemi che le leggi successive cercano di tamponare: basti pensare alla questione dei ricercatori.

Ciò detto credo che non si potesse fare meno di questo e neanche più di questo, ferma restando l'obiezione che si va a creare una figura nuova di ricercatore. Ci sarà un lungo periodo di vita universitaria durante il quale avremo una figura di ricercatore che, sia nei primi quattro anni sia nei successivi, avrà una funzione leggermente diversa e sarà considerata minore dal punto di vista docente di quella del ricercatore confermato, e questo potrà provocare pressioni di adeguamento.

SPITELLA. Molto sinteticamente ritengo di dover esprimere un pieno consenso a nome del mio Gruppo sul testo al nostro esame, apprezzando lo sforzo del relatore e di quanti hanno contribuito alla individuazione delle linee del progetto che riprendiamo oggi a discutere, speriamo con la prospettiva di arrivare sollecitamente in porto. La nostra soddisfazione non nasce solo dal fatto di avere finalmente una prospettiva di uscita da un'*impasse* nel quale ci eravamo venuti a trovare, ma anche dal fatto che questa proposta risponde alle linee fondamentali alle quali anche il mio Gruppo si era ispirato nel portare avanti le proposte in ordine al problema dei ricercatori, così complesso e delicato.

In effetti la realizzazione di questo ruolo da un lato garantisce uno spazio adeguato per l'attività di ricercatori giovani e meno giovani che in tale ruolo si vanno a collocare e, dall'altro, riconosce anche quelle attività

di ordine didattico necessarie alla vita dell'università e possibili per giovani che non hanno ancora affrontato il filtro concorsuale per poter arrivare a pieno titolo alla docenza. Credo che vi siano state anche ragioni di ordine psicologico, oltre che di sostanza, nel determinare le resistenze che conosciamo anche da parte di molti ricercatori confermati nei confronti del progetto presentato; ritengo che la proposta che per ultimo ci ha esposto il senatore Scoppola affronti anche questo problema e lo superi perchè, lasciando da parte l'ipotesi del ruolo ad esaurimento e invece includendo i ricercatori confermati nell'ambito di questo ruolo e garantendo ad essi anche alcune caratteristiche particolari, dovrebbe soddisfare quelle aspirazioni che sono andate via via evidenziandosi nel corso del dibattito.

D'altra parte, l'ipotesi della supplenza che a questi ricercatori confermati viene riconosciuta per un certo periodo — che è quella più delicata forse dal punto di vista dell'espletamento degli insegnamenti nelle università, specialmente in quelle piccole — è un elemento posto nell'interesse dell'università stessa in quanto in questo momento vi sono difficoltà obiettive che speriamo possano essere superate col normalizzarsi della situazione, con l'espletamento dei concorsi. Certo, vi sono aspetti particolari che debbono essere messi a punto e concordo con la proposta della procedura in parallelo della Commissione per i temi già sufficientemente delibati e invece la procedura della sottocommissione per mettere a punto aspetti ancora non chiari. Mi pare, per esempio, che un momento di riflessione sia necessario relativamente al meccanismo previsto dall'articolo 3, per capire bene come si realizza il rapporto tra i 7.500 posti del nuovo ruolo e questi ricercatori confermati che verrebbero inseriti nel ruolo necessariamente in soprannumero, perchè dobbiamo cercare di capire come possiamo effettivamente realizzare, da un lato, l'obiettivo di procedere attraverso il tempo al riassorbimento di questa massa di ricercatori eccedenti i 7.500 e, dall'altro, la proposta del senatore Scoppola secondo la quale nei primi tre anni molti posti sono messi a concorso per ciascun anno.

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

Non è indicato molto chiaramente, forse, cosa avviene negli anni successivi. Si dice che si recuperano, quando esistono determinate condizioni nelle facoltà o nel dipartimento, i posti che si sono resi liberi; se però manteniamo il termine «in soprannumero» probabilmente il recupero potrà avvenire solo quando tale soprannumero sarà riassorbito. Ma non è questo ciò che vogliamo realizzare; noi vogliamo garantire mille posti all'anno, più la disponibilità dei posti degli attuali ricercatori confermati che si rendano vacanti, purchè esista una condizione di rapporto, che mi sembra giusta, con gli altri professori.

Occorre comunque trovare una formula tecnica che consenta tale meccanismo, altrimenti le procedure amministrative e di controllo realizzeranno cose diverse da ciò che noi avevamo immaginato. Questo è un elemento che andrà opportunamente approfondito; si tratta tuttavia di un aspetto essenzialmente formale e tecnico. È necessario pervenire ad una sollecita definizione di questa parte anche perchè sarà indispensabile un confronto con il Tesoro e con la Commissione bilancio.

Per quanto riguarda altre questioni che sono state qui richiamate dal senatore Ferrara Salute, confermo che si tratta di materia molto importante, che indubbiamente concerne questioni delicate e rilevanti, per cui non si deve rinunciare ad affrontarle. Non c'è dubbio che il suggerimento del senatore Ferrara di non caricare di problemi troppo pesanti questo provvedimento, già di per sé difficile, merita una certa attenzione. Questo è uno dei temi che potremo affrontare anche in seno al comitato ristretto; ciò che considero più importante, comunque — come ho già detto —, è non ostacolare il conseguimento degli obiettivi generali del provvedimento sui ricercatori. D'altra parte, anche in relazione a ciò che accadrà alla Camera circa la riforma degli ordinamenti didattici, esamineremo i modi più opportuni per affrontare nel vivo questo problema che è di indubbio rilievo.

Con queste considerazioni, riconfermo il nostro consenso al provvedimento e l'auspicio che si possa fare presto e bene nell'interesse dell'università.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune dichiarazioni per il Gruppo politico cui appartengo.

Dico subito che parteciperò con buona volontà al perfezionamento di questo testo, che è obiettivamente perfezionabile, secondo una linea evolutiva che chiarirò in questo mio breve intervento di carattere tecnico.

Tuttavia, prima di esporre tali considerazioni tecniche, attinenti al disegno di legge, voglio fare una dichiarazione di carattere politico. Sembrerebbe, dai documenti che continuiamo a ricevere da parte di ricercatori in agitazione, che noi siamo chiamati a dettare uno stato giuridico per una categoria di operatori universitari che non ha stato giuridico. Questa è una menzogna, in quanto i ricercatori hanno già uno stato giuridico, esplicitamente disciplinato dalla legge n. 28 del 1980 e dal decreto presidenziale n. 382 dello stesso anno.

In particolare, l'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 28 demandò al legislatore la risoluzione del quesito relativo al carattere del ruolo, se dovesse essere cioè ad esaurimento — e si voleva dire a termine, di transito — o se dovesse essere permanente. In questo comma si diceva: in tale ipotesi — ove cioè il legislatore futuro avesse deciso di rendere permanente il ruolo dei ricercatori confermati — bisogna gradualmente dettare un nuovo stato giuridico. Il legislatore, ai sensi di questa norma, si sarebbe potuto astenere, come spesso accade — quante volte nelle leggi si promette un futuro intervento del legislatore che poi non viene fatto! — dall'intervenire in questa materia, perchè — ripeto — i ricercatori hanno già uno stato giuridico: sono di ruolo, non sono dei precari.

In un documento dei ricercatori dell'università di Roma, pervenutomi stamane, leggo che «dopo circa due anni dalla scadenza prevista dalla legge del 1980, e dopo oltre un anno di discussione parlamentare, la definizione del problema dei ricercatori rischia di tornare al punto di partenza, mentre i ricercatori restano ancora privi di stato giuridico»: questa è una bugia. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 parla di definire il ruolo, perchè lo *status* esiste già.

Passando poi al merito della bozza presentata dal relatore, devo dire innanzitutto, da

parte del mio Gruppo, che preferivo il testo presentato dal senatore Scoppola l'11 febbraio, che — come abbiamo già stabilito — si alleggerà, secondo la richiesta del relatore, agli atti. Ritengo che quel testo fosse preferibile perchè con chiarezza e inequivocabilmente rispondeva al quesito posto dall'articolo 7 della legge n. 28. Il quesito — ripeto — era il seguente: ruolo a termine o ruolo permanente; ruolo per la fascia di formazione o ruolo istitutivo di una terza fascia? Il testo presentato dal relatore Scoppola l'11 febbraio rispondeva con molta chiarezza a tale quesito perchè modellava un ruolo a termine, un ruolo di formazione. La risposta che il legislatore avrebbe dato con quel testo era inequivocabile.

Questo testo, viceversa, ancora perfezionabile, non dà una risposta altrettanto chiara. Dopo la lettura di questa bozza ci si può legittimamente chiedere se il disegno di legge in esame ridefinisca un ruolo a termine o un ruolo permanente. Ci sono risposte favorevoli e sfavorevoli; non emerge chiaramente e inequivocabilmente da questo testo la figura del ruolo a termine.

Tuttavia, a mio avviso, senatore Scoppola, si può fare qualcosa perchè questa ambiguità quanto meno si riduca. Gli articoli chiave di questo testo sono il 7 ed il 14 e su di essi dovremo affaticarci; peraltro, prima di dire come potremmo migliorare il testo, avvicinandolo maggiormente all'idea del ruolo a termine, vorrei far presente che l'esigenza, da alcuni di noi avanzata, del ruolo a termine ha una ragione funzionale nel contesto della nostra vita universitaria.

Cosa si vuole assicurare con il ruolo a termine o di formazione? Si vuole assicurare la continuità dell'afflusso dei giovani all'insegnamento universitario. Questa è una ragione oggettiva. Infatti la nostra università è già invecchiata e quando un'università si invecchia, cioè cessa di ringiovanirsi continuamente, si fossilizza anche scientificamente.

Questo intento della garanzia della continuità dell'afflusso dei giovani agli insegnamenti e agli studi universitari è un'esigenza che esiste in tutti i paesi, che si cerca di soddisfare in tutte le università dell'Occiden-

te. Il problema di come si entra nell'università è stato sempre assai delicato, arduo. Ho detto di no alla terza fascia perchè se avessimo accettato questa idea avremmo chiuso per sempre le porte dell'università ai giovani. Si tratta quindi, a mio avviso, di un'esigenza fondamentale, che attiene alle condizioni necessarie della vitalità dell'università e perciò va da noi considerata con l'attenzione che merita.

Dicevo che gli articoli chiave del provvedimento sono il 7 ed il 14, il primo dei quali stabilisce come si entra nel ruolo e come poi si ottiene la conferma nello stesso. Condivido l'esigenza ora manifestata dal senatore Ferrara Salute: quattro anni sono più che sufficienti per dimostrare se il ricercatore sia o meno confermabile. Proporrò quindi in sede sia di comitato ristretto sia di Commissione di abolire l'ipotesi che la prova si ripeta al termine del quinquennio.

Per quanto concerne l'articolo 14, ritengo che esso sia assai più importante dell'articolo 7 poichè — e devo darne atto all'acume ed allo spirito inventivo del senatore Scoppola che ha introdotto l'ipotesi dei concorsi — vuole in qualche modo svuotare, pur se dopo alcuni anni, il ruolo proprio con il criterio dell'accertamento dell'idoneità di coloro che sono in esso compresi a giungere o meno all'insegnamento universitario. Infatti in detto articolo si afferma che dopo tre concorsi non vinti questi ricercatori — pur se confermati e quindi con il diritto di rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età — non vengono, per così dire, mandati al «macero», ma utilizzati in altri rami dell'Amministrazione. Certamente, comunque, ha ragione il senatore Ulianich quando dice che bisogna precisare le modalità e non lasciarle nel vago.

Ora, secondo me, anche questa norma, senatore Scoppola, è perfezionabile, in guisa da avvicinare il ruolo sempre più all'idea del ruolo a termine. In che modo ciò può avvenire? Personalmente ridurrei i concorsi a due, con la precisazione tuttavia, che manca nel testo attuale, che deve trattarsi comunque di concorsi a cui o non si è partecipato o che non si sono vinti. Quindi, a mio parere, il testo è ancora emendabile.

L'ultima osservazione riguarda i numeri. Il senatore Ferrara Salute è un saggio antico perchè erano gli antichi che dicevano che quando si comincia a numerare si comincia a sbagliare: c'è una certa arbitrarietà nel numero astratto. Noi avevamo un determinato equilibrio numerico nelle università italiane, per raggiungere il quale si erano sostenute molte fatiche. Avevamo cioè fissato sia nella legge n. 28 del 1980 che nel decreto presidenziale n. 382 del medesimo anno queste cifre: quindicimila ordinari, quindicimila associati e sedicimila ricercatori, per un complesso di quarantaseimila unità. Ora, la tabella del senatore Scoppola propone una modifica molto importante, quella di ridurre la cifra dei ricercatori da sedicimila a settemilacinquecento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In prima attuazione, la sciando poi ai programmi di sviluppo la delineazione dell'assetto definitivo degli organici.

PRESIDENTE. Io credevo che la diminuzione fosse definitiva. Ma, allora, si inaugurarono due forme di provvisorietà, quella per cui avremo settemilacinquecento ricercatori in prima applicazione e quella per cui dovremo poi accettare di fatto una cifra che probabilmente supererà anche i ventimila. Dobbiamo chiarire tale punto. Ero stato entusiasta della diminuzione definitiva del numero dei ricercatori perchè più questo va crescendo più ci dobbiamo preoccupare dei caratteri di permanenza nel ruolo, più va diminuendo meno ce ne dobbiamo preoccupare. Quindi una riduzione nei termini in cui ho parlato inizialmente mi aveva molto interessato, poichè rappresentava un tentativo di smaterializzare quanto c'è di pesante nella permanenza nel ruolo ai fini di quella che ho definito la continuità dell'afflusso di giovani.

Comunque il rilievo che desidero fare è un altro e non riguarda tanto la cifra di settemilacinquecento quanto quella di ventimila perchè, se ho ben compreso, qui si apporta una modifica a quella tabella in base alla quale si prevedevano quindicimila posti per gli ordinari e quindicimila per gli associati. Quando essa fu compilata si sostenne che

non bisognava dare ulteriori posti agli associati, altrimenti l'università italiana avrebbe avuto il suo asse portante anzichè negli ordinari negli associati, nella seconda fascia. Questo fu l'argomento con il quale si giunse poi all'accordo della pariteticità.

Ora, se aumentiamo in via permanente di cinquemila unità il numero complessivo degli associati, devo manifestare ai colleghi la preoccupazione che così facendo finiremo veramente con il fare di questa seconda fascia degli associati l'asse portante dell'università italiana, senza contare che gli ordinari insorgerebbero. Siamo, fortunatamente, in un Paese democratico e se vi sono legittime contestazioni dei nostri concittadini, ne dobbiamo tener conto. Sottopongo, pertanto, questa preoccupazione non marginale al relatore ed agli altri colleghi, riservandomi naturalmente, quando passeremo all'esame degli articoli, di muovere critiche più specifiche, giacchè vi sono singoli articoli che ritengo perfezionabili, anche se non è il caso di fare anticipazioni in sede di discussione generale.

Si tratta, come ho detto, di un testo perfezionabile, di un testo sincretistico, che quindi, come tale, presenta tutti i pregi e tutti i difetti di qualsiasi soluzione sincretistica. Devo comunque dare atto al relatore, senatore Scoppola, di aver predisposto — con l'acume, l'intelligenza e la tenacia che gli sono propri — una «bozza di lavoro» suscettibile di notevoli perfezionamenti.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Desidero innanzitutto esprimere soddisfazione per l'ampia convergenza delineatasi nel corso del dibattito su un testo che è senza dubbio perfettibile e che — tengo a ribadirlo — vuole rappresentare soltanto una bozza di lavoro il cui esame costituisca il punto di partenza per giungere ad una soluzione definitiva.

Come giustamente rilevava poc'anzi il Presidente, si tratta di un testo sincretistico. Ricorderò che anche Benedetto Croce, al termine dei lavori dell'Assemblea costituente, espresse un giudizio fortemente critico sui risultati raggiunti poichè si era pervenuti appunto ad una soluzione di compromesso.

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

Ma vorrei aggiungere che nel nostro sistema istituzionale non si può fare altro se non ricercare larghe intese ed ampie convergenze: non si può certo legiferare da soli.

Anche se le mie preferenze sarebbero andate a soluzioni più rigide, non posso assolutamente considerare il testo in esame — che è il frutto di lunghe mediazioni per arrivare ad una sintesi delle diverse esigenze via via prospettate — privo di una sua coerenza di fondo e di una sua logica.

Innanzitutto, è stato sciolto il dilemma «ruolo permanente-ruolo ad esaurimento» posto dalla legge n. 28 del 1980 attraverso l'istituzione di un ruolo di formazione e, quindi, di rapido transito, per così dire, verso la docenza universitaria.

Come si ricorderà, l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980 stabilisce che: «Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico». In sostanza, il Governo avrebbe dovuto prospettare al Parlamento la scelta tra una messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, che avrebbe, peraltro, richiesto la ricerca di soluzioni alternative per la formazione del personale universitario, ed il riconoscimento, allo stesso ruolo dei ricercatori, del carattere di strumento permanente di formazione.

Ebbene, nel testo in esame si adotta la scelta di attribuire al ruolo dei ricercatori un carattere permanente ma, al tempo stesso, si prevede la possibilità di uscita tramite il trasferimento ad altro ruolo universitario oppure ad altre Amministrazioni, ciò che rappresenta, a mio avviso, un elemento di novità molto significativo.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, se lei andrà a rileggere i resoconti parlamentari di dibattiti che ebbero luogo su questo tema alcuni anni or sono alla Camera dei deputati, potrà facilmente constatare come per «ruolo ad esaurimento» si intendesse proprio il cosiddetto ruolo a termine.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Dal punto di vista strettamente tecnico, signor Presidente, per ruolo ad esaurimento si intende un ruolo che non viene più alimentato, in quanto, a partire da una certa data, i concorsi destinati ad aumentarlo non vengono più banditi. Si tratta, quindi, di un ruolo che tende ad esaurirsi, a svuotarsi.

PRESIDENTE. Sotto il profilo tecnico ha ragione lei; dal punto di vista storico, però, ritengo di aver ragione io.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Conosco i precedenti, signor Presidente. Per ruolo ad esaurimento si intende comunemente un ruolo che non viene più alimentato.

Nel caso in esame, invece, non solo si alimenta il ruolo, ma si prevede altresì per coloro che vi siano già stati immessi, ed i cui diritti quesiti sono intangibili, una serie di norme speciali, nel senso che ai ricercatori già confermati non si applicano le disposizioni sul trasferimento ad altro ruolo universitario.

Le norme sulla possibilità di uscire dal ruolo trovano peraltro il loro fondamento anche nell'esigenza — avvertita sia dai Gruppi della maggioranza che da quelli dell'opposizione — di evitare qualsiasi intasamento che finisca per impedire, nel giro di qualche anno, l'accesso al ruolo stesso delle nuove generazioni. Indubbiamente, la formulazione dell'articolo 14 dovrà essere migliorata sotto il profilo tecnico; ma deve essere chiaro che uno dei punti cardine dell'intesa raggiunta è costituito proprio dall'introduzione di un meccanismo che consenta di evitare il blocco degli accessi alla carriera universitaria.

Per quanto concerne, inoltre, la didattica, si è convenuto sull'opportunità di restare entro i limiti delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che non prevede affatto la creazione di una terza fascia docente, ma assegna ai ricercatori compiti di assistenza e di integrazione della didattica.

Non insisto su singole questioni sollevate nel corso della discussione sulle quali mi riservo di tornare quando si passerà all'esame degli articoli. Mi limito a dichiarare la

mia piena disponibilità a riconsiderare taluni problemi emersi nel corso del dibattito, come, ad esempio, quello dei criteri di attribuzione dei punteggi. Sottolineo però l'esigenza irrinunciabile di un serio riconoscimento del dottorato di ricerca. Come si ricorderà, infatti, una delle critiche a suo tempo avanzate dal Gruppo socialista al precedente testo — e ripresa, peraltro, da alcuni ambienti universitari — era proprio quella di una insufficiente valorizzazione del dottorato di ricerca. Si è voluto perciò nel nuovo testo attribuire un preciso valore al dottorato di ricerca. Non so se potrà verificarsi quanto il collega Ulianich ha ipotizzato e cioè che il corso di dottorato si possa concludere con giudizi differenziati: non abbiamo precedenti in quanto solo ad ottobre si concluderà il primo ciclo. Proprio per questo è importante che i titoli scientifici, prodotti in occasione del dottorato, possano avere una valutazione distinta rispetto al punteggio riservato al titolo di dottorato.

Stabilito che il dottorato deve avere un valore e che la produzione scientifica deve essere valutata distintamente, c'è piena disponibilità a riconsiderare in sede di esame dell'articolato la entità del punteggio in relazione alle esigenze prospettate dal senatore Ulianich e dal senatore Campus.

Per quanto concerne il problema delle supplenze, il senatore Campus ha sollevato dubbi sui quali dovremo tornare. Io ritengo che dopo il primo concorso ad associato dovrebbero venir meno le ragioni di supplenza, tuttavia se si vorrà in certi casi e a certe condizioni estendere ancora fino al secondo concorso ad associato la possibilità di conferire supplenze ai ricercatori, non c'è alcuna opposizione di principio: dovremo valutare concretamente, sulla base dei dati che il Ministero fornirà, il quadro che si delineerà al termine del primo concorso. È irrinunciabile però che la possibilità del conferimento delle supplenze abbia carattere eccezionale in quanto normalmente la supplenza deve essere svolta dai professori di prima o seconda fascia. Non possiamo scardinare questo principio.

Sono stati sollevati problemi delicati e denunciati casi di malcostume per quanto

concerne alcuni concorsi universitari, soprattutto nell'ambito della medicina. Credo che la messa a regime dei concorsi dovrebbe evitare i cosiddetti megaconcorsi in cui si danno sessantacinque posti e si condiziona la vita futura di un settore scientifico importante. Si tratta di un'anomalia e dobbiamo fare ogni sforzo per evitare che ci sia questa mole ingente di posti da attribuire in un solo concorso. I concorsi dovrebbero servire a coprire quattro o cinque posti, così da non condizionare per un lungo periodo una disciplina. Lo sforzo compiuto dalla sottocommissione nell'elaborazione del titolo II è diretto in questo senso; tende a garantire un regime fisiologico ai concorsi universitari.

Il problema posto dal senatore Ferrara Salute, quello della titolarità, è molto delicato e vorrei dire che l'intenzione che ha mosso la sottocommissione e il relatore personalmente non è quello di negare la titolarità, ma di renderla mobile: il professore universitario deve avere la titolarità di una disciplina e di un singolo insegnamento; non è concepibile la figura di un professore senza questa titolarità; ma è la rigidità che ha dato luogo a gravi inconvenienti e che ha portato a dover conferire ai ricercatori compiti che non spettavano loro. La ragione per cui in questo disegno di legge è stata inserita la norma sulla quale si è soffermato il senatore Ferrara, cioè l'articolo 23, è proprio quella di cercare di eliminare le cause che hanno portato ad attribuire ai ricercatori compiti didattici che non erano i loro.

Non escludo che si possa valutare il problema in relazione a quanto la Camera sta facendo sugli ordinamenti didattici, ma non è rinunciabile l'indicazione di una maggiore mobilità per quanto riguarda la titolarità, tanto più che da alcuni anni i concorsi si svolgono per gruppi di discipline.

La manovra del riassorbimento dei posti in soprannumero è meno drammatica di quanto non sia potuto apparire dalle parole del collega Spitella.

La ragione della limitazione del numero dei ricercatori tendenzialmente alla metà del numero degli ordinari è quella di non obbligare i ricercatori ad una permanenza media troppo prolungata nel ruolo di formazione:

7^a COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1986)

una permanenza media ottimale sarebbe quella di sei-sette anni che si può ottenere se appunto il ruolo dei ricercatori è contenuto nel numero.

Credo di aver dato alcune prime risposte sui temi più significativi posti in luce nella discussione. Mi riservo in sede di esame degli articoli di ritornare su singoli punti.

Voglio infine sottolineare che il progetto non solo non dovrebbe presentare difficoltà per la Commissione bilancio, ma dovrebbe essere accolto con favore in quanto comporta una riduzione del ruolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, possiamo rinviare la decisione sulla richiesta di parere al momento in cui la sotto-commissione avrà terminato il suo lavoro con i tecnici del Ministero.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, ho ascoltato con la dovuta attenzione sia la relazione del senatore Scoppola, sia gli interventi degli altri senatori, apprezzandone lo spirito. Mi permetta di esprimere quindi il ringraziamento del Governo al relatore per la mirabile opera compiuta, quella di aver tentato una mediazione che — alla luce dei vari interventi di stamane — mi sembra sia abbastanza riuscita. Come ha detto il senatore Covatta, non vi sono stati nè vinti nè vincitori; ha invece prevalso il buon senso e la volontà di dare finalmente una sistemazione legislativa a questi operatori della ricerca e della didattica universitaria. Dico subito che, a prescindere dalle riserve su singole questioni che potranno essere approfondite in sede di comitato ristretto e che richiederanno probabilmente la presentazione di formali emendamenti, il Governo si ritiene in generale soddisfatto della bozza di disegno di legge presentata e auspica che finalmente la Commissione possa licenziare un testo definitivo.

Concordo, infine, sulla proposta avanzata dal relatore di procedere, da un punto di vista metodologico, su due binari paralleli

ma convergenti: uno, l'esame in Commissione degli articoli che non destano preoccupazioni; l'altro, il lavoro del comitato ristretto per quanto concerne i punti che sono ancora in sospeso, avendo espresso i Gruppi politici perplessità al riguardo.

Non posso quindi far altro che confermare in questa sede la piena disponibilità sia mia personale che del Ministro, con il quale ho avuto un colloquio telefonico poc'anzi, per cercare di lavorare nella maniera più spedita possibile e pervenire ad un testo da sottoporre all'approvazione definitiva in tempi quanto mai rapidi.

Non ricorderò tutte le lettere che ci sono pervenute, alcune delle quali esprimono preoccupazione per i tempi di approvazione del provvedimento, altre contengono inesattezze circa lo stato attuale della categoria, e per questo mi richiamo all'intervento di poco fa del Presidente con il quale concordo pienamente.

La Commissione — torno a ripeterlo — ha quindi tutto il favore operativo del Governo, con delle riserve che l'esame dei singoli articoli varrà ad esplicitare e con la presentazione di emendamenti che possano portare ad un aggiustamento complessivo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di convocare il comitato ristretto per il pomeriggio di domani alle ore 18,30 per procedere nell'esame dell'articolato e di inviare alle Commissioni consultate il testo che sarà definito in quella sede, soprattutto in relazione alla concreta definizione dell'articolo relativo alla dimensione degli organici.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Nessun altro chiedendo di parlare, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO